



# **Città di Monte Porzio Catone**

Città Metropolitana di Roma Capitale

*Area Politiche Sociali e Culturali*

## **Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia**

*Modifiche al regolamento dei Servizi educativi per la prima infanzia approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 30.04.2024*

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
Art. 1 - (Oggetto e Finalità)	
Art. 2 - (Servizi educativi)	Pag. 3
Art. 3 (Ubicazione dei servizi educativi)	Pag. 4
Art. 4 – (Titoli di studio del personale educativo)	Pag. 4
Art. 5 - (Personale ausiliario)	Pag. 5
Art. 6 - (Istituzioni, Soggetti e Funzioni)	Pag. 5
CAPO II - TIPOLOGIA SERVIZI	Pag. 6
Art. 7 - (Asilo Nido)	
Art. 8 – (Gestione)	Pag. 6
Art. 9 – (Attività e orari anno educativo)	Pag. 8
Art. 10 - (Compiti del personale)	Pag. 8
Art. 11 - (Coordinatore pedagogico)	Pag. 9
Art. 12 - (Gruppo educativo)	Pag. 9
Art. 13 - (Ricettività)	Pag. 9
Art. 14 - (Spazi interni)	Pag. 10
Art. 15 - (Spazi esterni)	Pag. 10
Art. 16 - (Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)	Pag. 12
Art. 17 - (Sezioni)	Pag. 12
Art. 18 - (Assistenza sanitaria preventiva)	Pag. 12
Art. 19 - (Calendario annuale ed orario di funzionamento)	Pag. 12
Art. 20 - (Organizzazione dell'asilo Nido)	Pag. 14
Art. 21 - (Ammissione all'Asilo Nido)	Pag. 15
Art. 22 - (Modalità di Iscrizione)	Pag. 16
Art. 23 - (Criteri per la Formazione delle Graduatorie)	Pag. 16
Art. 24 - (Graduatoria e criteri di priorità)	Pag. 16
Art. 25 - (Compartecipazione degli utenti)	Pag. 18
Art.25 bis (Rinuncia al posto e decadenza)	Pag. 19
Art. 26 – (Nido aziendale)	Pag. 20
CAPO III – POLI PER L'INFANZIA	Pag. 20
Art. 27 (Poli per l'infanzia)	
CAPO IV – EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO	Pag. 21
Art. 28 – (Educazione sperimentale all'aperto)	
Art. 29 - (Requisiti di Autorizzazione dei Servizi di Educazione all'aperto)	Pag. 21
Art. 30 - (Autorizzazione)	Pag. 22
CAPO V - SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI	Pag. 22
Art. 31 - (Spazio gioco)	
Art. 32 - (Nido domestico)	Pag. 23
Art. 33 - (Gestione del nido domestico)	Pag. 23
Art. 34 - (Centro per bambine e bambini e famiglie)	Pag. 24
CAPO VI - AUTORIZZAZIONI	Pag. 25
Art. 35 - (Disposizioni generali)	
Art. 36 - (Entrata in vigore)	Pag. 25

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - (Oggetto e Finalità)**

Il Comune di Monte Porzio Catone, di seguito Comune, si impegna a garantire il sostegno alla genitorialità, favorendo sul proprio territorio la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata di servizi educativi e a favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, riconosciuti come soggetti titolari di diritti individuali, civili e sociali, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.

Il Comune ha aderito al programma Città amica dei Bambini e degli Adolescenti promosso dal Comitato italiano per l'UNICEF Onlus con Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 14.7.2020.

Il presente regolamento riguarda i servizi educativi per la prima infanzia che, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi in attuazione della seguente normativa e regolamenti:

- L.R. 16.6.1980 n° 59 e successive modificazioni;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65;
- L.R. 5 agosto 2020, n. 7;
- Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7;
- Art. 10 – comma 2 della L.R. 5 agosto 2020, n. 7;
- Art. 2 del Regolamento attuativo 16 luglio 2021, n. 12

Il presente regolamento sostituisce il precedente per il funzionamento dell'Asilo nido comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 29.03.2017 e il regolamento per il funzionamento del Nido Famiglia e/o domiciliare approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 dell'1.10.2019.

#### **Art. 2 - (Servizi educativi)**

1. I servizi educativi, di cui al capo IV della legge regionale 7/2020, unitamente alle famiglie si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi e consistono in:

a) nido e micro nido che assicurano la realizzazione di attività educative e di gioco, i pasti e il riposo secondo le disposizioni di legge;

b) sezione primavera;

c) servizi integrativi classificati in:

- spazio gioco, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, di cui all'articolo 39 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7;
- nido domestico, di cui all'articolo 40 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7;
- centro per bambini e famiglie, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7.

2. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie dei servizi di cui al presente regolamento e, ai fini dell'eventuale apertura e del funzionamento, sono disciplinati di volta in volta, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

### **Art. 3 - (Ubicazione dei servizi educativi)**

1. Qualora l'edificio non sia interamente destinato a servizio educativo, deve essere assicurata l'autonomia funzionale del servizio educativo.

2. Il Comune individua, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ubicati nel medesimo edificio.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nidi domestici.

### **Art. 4 – (Titoli di studio del personale educativo)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:

- a) maestra d'asilo;
- b) vigilatore d'infanzia;
- c) puericultrice;
- d) assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
- e) abilitazione magistrale;
- f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- g) maturità tecnica femminile;
- h) liceo socio-psicopedagogico;
- i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
- l) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzoscuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
- m) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale,

nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

#### **Art. 5 - (Personale ausiliario)**

1. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 22, comma 3, legge regionale 7/2020 il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni.
2. Il personale ausiliario collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.
3. Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

#### **Art. 6 – (Istituzioni, Soggetti e Funzioni)**

1. Il Comune gestisce in forma diretta e indiretta propri servizi educativi dell'infanzia, favorendone la qualificazione, tenendo conto del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. Le funzioni amministrative proprie del Comune sono definite all'art. 10 della L.R. 7/2020;
2. Nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, sono altresì definite, ai sensi degli artt. 11 – 12 e 13 della L.R. 7/2020, le funzioni delle Aziende Sanitarie, della Regione e dei soggetti gestori dei servizi.
3. Il Coordinatore pedagogico. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5 agosto 2020, n. 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.
4. Il Gruppo educativo. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5 agosto 2020, n. 7, il gruppo educativo promuove l'equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti del servizio e la gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
5. Gestione sociale e partecipazione delle famiglie. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 5 agosto 2020, n. 7, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al gruppo educativo di cui al precedente comma 4) e ferma restando l'autonomia dello stesso, la gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti organi:
  - a) assemblea dei genitori;
  - b) comitato di gestione.

## **CAPO II**

### **TIPOLOGIA SERVIZI**

#### **Art. 7 (Asilo Nido)**

1. L'Asilo nido è un servizio educativo, d'interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido ha come finalità:

- a) la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- d) lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;
- e) agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

#### **Art. 8 – (Gestione)**

Il Comune gestisce l'Asilo Nido con affidamento in concessione ed è comunque garante della gestione sociale.

La Gestione e la partecipazione si realizzano attraverso i seguenti organismi:

- a) Assemblea dei Genitori;
- b) Comitato di Gestione.

Il Presidente del Comitato di Gestione convoca, ogni volta che si riterrà necessario per una corretta partecipazione democratica e per una conoscenza attiva del servizio di Asilo Nido, l'Assemblea dei genitori.

Ove il posto di Presidente del Comitato di Gestione fosse vacante, l'Assemblea, in special modo quella elettiva, viene convocata dal Sindaco.

L'Assemblea può essere anche convocata quando lo richieda esplicitamente un terzo dei genitori aventi diritto al voto.

Il Sindaco, se lo riterrà opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei genitori per comunicazioni di carattere generale sul servizio.

L'Assemblea dei genitori è costituita da entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci ai sensi di legge) dei bambini iscritti all'Asilo Nido Comunale.

L'Assemblea dei genitori espleta le seguenti funzioni: elegge il suo Presidente, il Vice Presidente e i suoi rappresentanti in seno al Comitato di Gestione nella misura complessiva di n° 4, esprimendo una sola preferenza per ciascuna delle tre elezioni. In caso di parità si procederà ad un ballottaggio; richiede al Comune e al Comitato di Gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio dal punto di vista gestionale, amministrativo, educativo, igienico-sanitario.

La convocazione dell'Assemblea, che deve prevedere l'ora della prima e della seconda convocazione e deve avere indicati gli argomenti in trattazione, sarà effettuata almeno 8 giorni prima della data di convocazione attraverso un avviso posto all'Albo Pretorio del Comune e nella bacheca del Nido.

Per la sua validità l'Assemblea deve prevedere la metà più uno degli aventi diritto per la prima convocazione e un terzo degli aventi diritto per la seconda convocazione.

All'assemblea hanno diritto a partecipare entrambi i genitori e se uno dei due è impossibilitato a partecipare, specie se vi sono operazioni di voto, può delegare per iscritto, il genitore partecipante.

Il Comitato di gestione è composto da:

- 4 genitori eletti dall'Assemblea;
- 3 operatori del Gruppo Educativo, compreso il Coordinatore dell'Asilo Nido;

Al Comitato partecipa il Responsabile dell'Ufficio Servizi alla persona o un suo delegato, per tutte le comunicazioni tecnico - amministrative inerenti al servizio, ma senza diritto di voto.

I rappresentanti eletti decadono dal loro incarico al momento delle dimissioni del figlio dal Nido, ma rimangono in carica, ivi compreso il Presidente, fino al momento della loro sostituzione per nuova designazione, che deve avvenire in tempi più brevi possibili.

I componenti che, senza un giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle riunioni del Comitato di gestione, decadono dall'incarico e vengono sostituiti.

Il Comitato di gestione elegge nella sua prima riunione fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il vice Presidente, scelti tra i rappresentanti dei genitori. I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e possono essere rieletti, per non più di due volte, salvo la componente dei genitori che decade al momento della dimissione dei propri figli dal Nido o per decorrenza d'età o per dimissioni volontarie.

Al Presidente del Comitato di Gestione spetta di rappresentare il Comitato stesso e curare l'esecuzione delle decisioni prese sia dall'Assemblea dei genitori che dal Comitato stesso. Spetta inoltre al Presidente di convocarlo almeno 2 volte all'anno e comunque tutte le volte che problemi gestionali lo renderanno necessario. La convocazione del Comitato può essere richiesta da non meno di 1/3 dei membri. In assenza del Presidente dette funzioni verranno svolte dal vicepresidente.

La convocazione del Comitato dovrà avvenire con avviso scritto, notificato almeno 5 giorni prima della convocazione. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

I compiti fondamentali del Comitato di Gestione sono:

- collaborare con il gruppo educativo e con l'Ufficio Servizi alla persona del Comune alla stesura delle linee programmatiche educative del Nido da sottoporre, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea dei genitori;
- la vigilanza sull'organizzazione e funzionamento dei servizi;
- l'eventuale richiesta di accertamenti sulla qualità e quantità dei cibi e sul rispetto delle norme igieniche anche in campo alimentare;
- il collegamento con le altre strutture del territorio, in special modo delle agenzie educative e delle strutture materno - infantili della AZIENDA ASL territoriale;
- il collegamento e la promozione di incontri con le realtà prescolastiche del territorio;
- la compilazione della graduatoria, in collaborazione con gli uffici comunali preposti, in seguito al bando di iscrizione emesso dal Comune;
- la formulazione di proposte sulla retta, sugli acquisti delle attrezzature varie e del materiale ludico e Didattico.

Le riunioni del Comitato di Gestione saranno verbalizzate in apposito registro numerato dal segretario del Comitato stesso e conservato nella stessa sede delle riunioni. Detto registro deve periodicamente essere presentato in visione al Funzionario dell'Ufficio Servizi alla persona.

#### **Art. 9– (Attività e orari anno educativo)**

1. Per anno educativo si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 luglio di ogni anno.

Il nido osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a minimo di sei ed un massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e undici mesi all'anno e assicura:

- a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
- b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7;
- c) il riposo delle bambine e dei bambini;
- d) il gioco e l'attività educativa.

2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.

#### **Art. 10 - (Compiti del personale)**

1. Il funzionamento del nido, come servizio educativo, è garantito da un coordinatore pedagogico che svolge le funzioni di cui all'articolo 14 della L.R. 7/2020, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo di cui all'articolo 28 della L.R. 7/2020.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo di cui all'articolo 28 L.R. 7/2020, curano le relazioni con i genitori e agevolano la comunicazione dei genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.



3. Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori del servizio.
4. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
5. La preparazione dei pasti è svolta da personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, commi 2 e 3 della L.R. 7/2020.

#### **Art. 11 (Coordinatore pedagogico)**

1. L'Art. 14 della L.R. 5 agosto 2020, n. 7 promuove l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.

#### **Art. 12 (Gruppo educativo)**

1. Il gruppo educativo promuove l'equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti del servizio e la gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
2. Il gruppo educativo è costituito da un coordinatore pedagogico e dal personale operante nel nido.
3. Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:
  - a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;
  - b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;
  - c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
  - d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;
  - e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale;
  - f) segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.

#### **Art. 13 (Ricettività)**

1. La ricettività minima e massima del nido comunale Il Girotondo di Monte Porzio Catone, è fissata in n. 57 posti. L'Asilo nido deve garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.

Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno compiuto i tre anni di età.

Per l'inserimento di bambine e bambini con bisogni educativi speciali si rimanda all'art. 9 della L.R. 7/2020.

In particolare i servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con il servizio sociale del Comune. Il progetto di inserimento delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, sarà organizzato dal servizio comunale preposto in collaborazione con l'UVM e il soggetto gestore dell'Asilo nido.

2. Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia.

3. Nei casi di particolarità gravità, segnalati dal Servizio Sociale del Comune, dall'AZIENDA ASL e dalle Autorità giudiziarie competenti, si potrà procedere ad inserimenti nel Nido, sentito il Comitato di Gestione, anche in deroga alla graduatoria già formulata, sempre nel rispetto delle leggi vigenti in materia e anche superando il tetto massimo previsto per l'Asilo Nido.

#### **Art. 14 (Spazi interni)**

1. Gli spazi interni del nido, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 20 della L.R. 7/2020 all'art.

10 del Regolamento regionale di attuazione n. 12 del 16.7.2021, sono articolati in:

- a) aree di accoglienza e guardaroba;
- b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
- c) eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
- d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e) spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f) locali di servizio.

2. Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f).

3. Gli spazi interni degli asili nido di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

#### **Art. 15 (Spazi esterni)**

1. Gli spazi esterni del nido autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della L.R. 7/2020, devono essere suddivisi in:

a) un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;

b) aree esterne di servizio.

2. Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.

3. Per i nidi da realizzare in edifici preesistenti all'interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, i comuni possono concedere l'autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno di cui al comma 1, lettera a), abbia una superficie non inferiore a tre metri e cinquanta centimetri quadrati a bambino.
4. Gli spazi esterni dei nidi di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

#### **Art. 16 (Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)**

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini.
2. Il soggetto gestore garantisce il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
3. Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo parametri individuati dal regolamento regionale di attuazione 16 luglio 2021, n. 12 di cui all'articolo 5, e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

#### **Art. 17 (Sezioni)**

1. Il nido è suddiviso in base all'età dei bambini e delle bambine nelle seguenti sezioni:
  - a) piccoli o lattanti da tre mesi a dodici mesi;
  - b) medi o semidivezzi da tredici mesi a ventiquattro mesi;
  - c) grandi o divezzi da venticinque mesi a trentasei mesi.

#### **Art. 18 (Assistenza sanitaria preventiva)**

1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.
2. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese.
3. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.
4. Per i nidi a titolarità pubblica e per i posti in convenzione, il pediatra è individuato sulla base di accordi con la azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

#### **Art. 19 (Calendario annuale ed orario di funzionamento)**

Il Nido ha carattere diurno e funziona per cinque giorni settimanali escluso il sabato con orario giornaliero compreso dalle ore 7:30 alle ore 18:30.

Tale orario per comprovati e urgenti motivi o al rinnovo dell'eventuale convenzione con altre strutture

socio – educative di tipo privato, può essere cambiato in sede di Giunta, sentito il Comitato di Gestione, senza che venga mutato il presente Regolamento.

Inoltre possono essere accolti e/o proposti progetti specifici che prevedano:

- orari e moduli flessibili;
- il prolungamento e/o l'anticipo dell'orario di ingresso e/o di uscita;
- l'apertura del servizio durante particolari periodi dell'anno.

L'Asilo nido inizia le proprie attività il primo lunedì del mese di settembre e, in caso di festività patronale, il giorno successivo se lavorativo. L'Asilo nido termina le attività il 31 luglio di ogni anno.

Per il periodo natalizio, le attività sono sospese per un massimo di dieci giorni consecutivi, compresi i sabato, domenica e festivi.

Nello specifico le attività termineranno il giorno 23 dicembre e riprenderanno il primo giorno lavorativo del mese di gennaio.

All'inizio di ogni anno scolastico, si riunisce l'Assemblea dei genitori che, in quella sede, provvede ad eleggere il Comitato di Gestione (rif. Art. 8 – Gestione).

Il Comitato di gestione, sentito il personale operante, stabilisce le eventuali modifiche al calendario di funzionamento dell'Asilo Nido.

Non possono essere oggetto di modifica le disposizioni di cui al precedente comma (inizio e fine attività educative e sospensione attività per il periodo natalizio).

Le eventuali modifiche al calendario, una volta approvata dal Comitato di gestione, dovranno essere inviate al competente ufficio comunale.

Il Comune di Monte Porzio Catone, su proposta deliberata dal Comitato di Gestione, sentita l'Assemblea dei genitori, può autorizzare l'apertura del Nido nella pausa estiva (mese di agosto) per attività socio - educative a totale carico delle famiglie di utenti.

Inoltre il Comune di Monte Porzio Catone, sempre su proposta deliberata del Comitato di Gestione, sentita l'Assemblea dei genitori, può, altresì, autorizzare l'apertura del Nido, in orari diversi da quelli contemplati nel 1° comma del presente articolo, per servizi socio - educativi della prima infanzia, secondo le seguenti caratteristiche:

- a) servizi con caratteristiche educative ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevedano anche la presenza dei genitori, familiari e/o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
- b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da 18 mesi a 3 anni per un tempo giornaliero non superiore alle 5 ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

I servizi su indicati si intendono non sostitutivi, ma bensì integrativi del servizio Asilo Nido e possono essere anche auto - organizzati da famiglie, da realtà cooperative, da gruppi, associazioni, ecc.

Per favorire la libera iniziativa del privato sociale affidatario del servizio, il Comune consente l'utilizzazione della struttura per le attività di supporto all'infanzia e alla genitorialità programmate dal soggetto privato, purché le stesse vengano attuate nel rispetto del programma educativo e di assistenza istituzionali e al di fuori degli orari specificatamente destinati al servizio di Asilo Nido.

Dette attività, la cui impostazione deve essere socialmente condivisa fra le parti e in ogni caso deve comportare un costo congruo e compatibile rispetto alle tariffe applicate dall'Asilo Nido, devono essere programmate di intesa con il Comitato di Gestione e comunicate al competente servizio comunale.

Le tariffe individuali applicate dall'Ente attuatore del servizio sono rimesse direttamente allo stesso dai genitori interessati.

E' fatto obbligo all'Ente attuatore di stipulare apposita polizza assicurativa per queste attività integrative.

#### **Art. 20 (Organizzazione dell'Asilo Nido)**

I bambini possono essere ammessi al Nido, in entrata, inderogabilmente fino alle ore 9,30. L'uscita è fissata fino alle ore 18.30. Eventuali anticipi e/o proroghe dell'orario di uscita saranno di volta in volta concordate con il gestore della struttura.

Eventuali ritardi devono essere comunicati telefonicamente al Nido entro tali ore e comunque la permanenza oltre l'orario previsto verrà considerata come servizio di post Nido da computarsi separatamente con rimessa diretta al soggetto gestore della struttura.

I genitori che accompagnino con frequente ritardo, senza preavviso, i loro figli al Nido possono essere richiamati dall'Ufficio Servizi alla persona.

E' assolutamente vietato consentire a persone estranee di prelevare i bambini senza una preventiva autorizzazione scritta del genitore/tutore, preceduta da un avviso verbale, al Coordinatore del Nido. Non è consentito l'accesso al Nido ad estranei senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Servizi alla persona.

Può essere consentita la possibilità, per reali ed individuati motivi, di entrate e uscite ad orari differenziati, su richiesta dei genitori, dietro approvazione del Comitato di gestione, se non viene vanificato o stravolto il piano educativo individuale e collettivo.

Al personale del Nido è fatto divieto di somministrare ai bambini farmaci se non in casi eccezionali e previa espressa autorizzazione del Pediatra del Nido ovvero del Pediatra del Servizio della competente AZIENDA ASL ovvero dietro assunzione di responsabilità resa per iscritto da uno dei genitori del bambino.

Salvo parere medico non è consentito portare da casa vivande di alcun genere da distribuire ai bambini. L'inserimento dei bambini presso il Nido avverrà dietro presentazione del certificato di vaccinazione attestante la regolarità delle stesse e dietro attestazione del pediatra del Nido ovvero di un pediatra di base o della AZIENDA ASL.

L'Asilo nido, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 7/2020, deve dotarsi di un sistema quotidiano con i genitori, per informare agevolmente dell'assenza non giustificata delle bambine e dei bambini, che preveda modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa segnalazione da parte dei genitori.

#### **Art. 21 (Ammissione all'Asilo Nido)**

1. Il Comune di Monte Porzio emana ogni anno il bando di iscrizione all'Asilo Nido generalmente nel mese di maggio.
2. Il bando sarà affisso negli appositi spazi pubblici di affissione, all'Albo pretorio, nella bacheca del Nido e potrà essere scaricato dal sito web del Comune: [www.comune.monteporzio.catone.rm.it](http://www.comune.monteporzio.catone.rm.it).
3. Il modulo di iscrizione potrà essere ritirato presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune di Monte Porzio oppure scaricato dal sito web del Comune: [www.comune.monteporzio.catone.rm.it](http://www.comune.monteporzio.catone.rm.it).
4. Il Comune inoltre si riserva la possibilità, qualora si liberassero dei posti nella struttura e la graduatoria fosse esaurita, di indire ulteriori bandi nel corso dell'anno scolastico. Dei successivi bandi rispetto al primo, verrà data opportuna diffusione e comunicazione alla cittadinanza, come previsto dal comma 2).

Hanno diritto all'iscrizione all'Asilo Nido i bambini che non abbiano compiuto il terzo anno di età ed in particolare:

- a) i bambini residenti nel Comune di Monte Porzio Catone di cui almeno un genitore sia residente nel Comune di Monte Porzio Catone che hanno un accesso prioritario rispetto ai non residenti;
- b) i bambini non residenti che abbiano almeno uno dei genitori che presti attività lavorativa documentabile nel Comune di Monte Porzio Catone;
- c) i bambini non residenti ed i cui genitori non siano residenti nel Comune di Monte Porzio Catone né vi svolgano attività lavorativa, che saranno ammessi al Nido solo nel caso in cui i posti non venissero coperti dagli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a) e b).

Nel caso di minori in affidamento familiare, in tutela o in fase di affidamento preadottivo, si applicano i commi a) e b) purché le condizioni citate vengano debitamente certificate.

Eventuali eccezioni, per quanto riguarda le ammissioni, possono essere concesse nei seguenti casi:

- per i figli di immigrati europei o extracomunitari, provvisoriamente residenti nel Comune per favorirne l'inserimento secondo quanto è stabilito anche da disposizioni, in tal senso, della Regione Lazio. E' fatto salvo che i suddetti utenti usufruiscono della sola agevolazione per l'iscrizione; per l'ammissione dovranno sottostare, come tutti gli iscritti, alla formulazione della graduatoria. Il Comune si riserva di richiedere tutta la documentazione necessaria che comprovi la residenza provvisoria;
- nei casi di particolarità gravità, segnalati dal Servizio Sociale del Comune, dall'AZIENDA ASL e Autorità giudiziarie competenti, si potrà procedere ad inserimenti nel Nido, sentito il Comitato di Gestione, anche in deroga alla graduatoria già formulata, sempre nel rispetto delle leggi vigenti in materia e anche superando il tetto massimo previsto per l'Asilo Nido.

Esaurita la graduatoria formulata a seguito del bando annuale, è consentito mantenere aperta la graduatoria stessa qualora si verificasse disponibilità di posti non coperti fino al completamento del numero massimo di 57 bambini.

#### **Art. 22 (Modalità di Iscrizione)**

La domanda di iscrizione al servizio, che andrà presentata con le indicazioni previste annualmente dal bando, dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti:

- a) situazione reddituale dell'intero nucleo familiare redatta secondo i criteri dell'ISEE;
- b) ogni altra idonea documentazione sociale, familiare, sanitaria e lavorativa che possa dare eventuale maggior punteggio o riserva di posto. La dichiarazione ISEE deve essere in corso di validità. La mancata presentazione della certificazione ISEE comporterà il pagamento della retta più alta prevista e l'attribuzione di punti 0 (zero) nella griglia inserita nel modello di domanda di ammissione al servizio, relativamente alla situazione reddituale del nucleo familiare.

#### **Art. 23 (Criteri per la formazione delle graduatorie)**

A seguito della pubblicazione del bando annuale ed a seguito della ricezione delle domande, il Comune le trasmette al Comitato di gestione che provvede a redigere la graduatoria che verrà compilata, secondo i criteri di cui al seguente art. 24.

Il Comitato di gestione può delegare, per il solo esame delle domande, un gruppo ristretto dove comunque devono essere presenti l'Assistente sociale comunale, il responsabile dell'Ufficio Servizi alla persona, un rappresentante dei genitori del Comitato ed il Coordinatore dell'Asilo Nido.

Esaurita la graduatoria dei residenti (art. 21 punto 4) – a) e b) per ogni singola sotto sezione, si potrà attingere a quella dello stesso sotto gruppo dei non residenti.

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo pretorio, affissa presso il Comune, presso l'Asilo Nido e pubblicata sul sito internet [www.comune.monteporzioatone.rm.it](http://www.comune.monteporzioatone.rm.it).

Contro tale graduatoria, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione, da parte degli interessati potrà essere proposto ricorso motivato all'Ufficio Servizi alla persona del Comune che deciderà con provvedimento entro 30 giorni dal ricorso stesso. Esperita tale fase o trascorsi, senza opposizione alcuna, i primi 15 giorni, la graduatoria diverrà esecutiva.

#### **Art. 24 (Graduatoria e criteri di priorità)**

Al fine di garantire uniformità di valutazione, le graduatorie saranno predisposte secondo i punteggi assegnati sulla base delle seguenti priorità:

#### **A) punteggio per situazioni familiari (nucleo familiare indicato nel modello ISEE)**

1. Bambini diversamente abili con certificazione rilasciata dalla ASL:	PUNTI 14
2. Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori sono diversamente abili con invalidità civile superiore ai 2/3 ovvero in situazione di	PUNTI 13



gravità ai sensi della L. 104/92 con certificazione rilasciata dalla ASL	
3. Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui vi è un altro figlio diversamente abile con invalidità civile superiore ai 2/3 ovvero in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 con certificazione rilasciata dalla ASL	PUNTI 12
4. Bambini appartenenti a famiglia monoparentale: madri nubili, coniugi separati e/o divorziati, e tutte le condizioni che determinano la convivenza <u>permanente</u> del bambino con un solo genitore. <i>(Non rientrano in questo caso le coppie di fatto o conviventi, le quali, ai fini della domanda all'Asilo Nido, sono equiparate alle coppie legalmente coniugate. Chi barra questa voce, avendo diritto a 10 punti, non può barrare le voci relative al lavoro di entrambi i genitori, ma deve indicarne uno solo, e cioè quello del genitore con il quale il bambino convive.)</i>	PUNTI 10
5. Bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa	PUNTI 8
6. Figli di genitori di cui uno soltanto è impegnato in attività lavorativa	PUNTI 5
7. Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi sia uno o più minori da 0 a 3 anni non compiuti, oltre quello di cui si chiede l'inserimento al nido: per ogni bambino fino ad un massimo di 8 punti.	PUNTI 2
8. Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano uno o più minori da 3 a 6 anni non compiuti, oltre quello di cui si chiede l'inserimento al nido: un punto per ogni bambino fino ad un massimo di 7 punti.	PUNTI 1
9. Figli di genitori entrambi disoccupati	PUNTI 5
10. Figli di genitori entrambi studenti	PUNTI 5

I punteggi 9.e 10. non sono cumulabili. I punteggi 6. e 10. non sono cumulabili.

**B) punteggio per reddito risultante da Dichiarazione sostitutiva ISEE (indicatore ISEE):**

ISEE NUCLEO	Punteggio attribuito
1) 0- 5.000 euro	Punti 9
2) 5.000,01 - 10.000 euro	Punti 8
3) 10.000,01 - 15.000 euro	Punti 7
4) 15.000,01- 20.000 euro	Punti 6
5) 20.000,01- 25.000 euro	punti 5
6) 25.000,01- 30.000 euro	punti 4
7) 30.000,01- 35.000 euro	punti 3
8) 35.000,01- 40.000 euro	punti 2
9) 40.000,01- 50.000 euro	punti 1
10) oltre 50.000,01 euro	punti 0

Il nucleo familiare considerato ai fini dell'attribuzione del presente punteggio è quello previsto per la

dichiarazione ISEE.

**Il punteggio complessivo è dato dalla somma di A e B.**

In caso di parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei familiari di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), seguono i nuclei familiari con i redditi inferiori. In caso di ulteriore parità avrà la precedenza il bambino nato prima.

A parità ulteriore di punteggio si darà precedenza al bambino il cui nucleo familiare ha l'indicatore ISEE più basso.

La non presentazione del modello ISEE equivarrà al reddito ISEE più alto.

La graduatoria compilata secondo quanto prescritto nei commi precedenti, concordata con il Comitato di Gestione, stabilirà il numero dei posti assegnati ad ogni sotto - sezione in base alle domande di iscrizione compatibilmente alla disponibilità della struttura.

**ART. 25 (Compartecipazione degli utenti)**

La Giunta regionale del Lazio con DGR n. 672/2021 e successive modificazioni apportate con DGR n. 520 del 28.9.2023, ha approvato il Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia ed ha disposto la compartecipazione degli utenti al costo del servizio di Asilo nido.

L'indicazione regionale relativa ai massimali delle tariffe per i servizi socio educativi, non è una norma dispositiva ma un requisito necessario per il Comune per accedere ai contributi regionali.

Il Comune di Monte Porzio Catone applicherà annualmente, ai sensi delle sopra citate DGR, i parametri di contribuzione degli utenti.

Ogni anno la Giunta comunale con apposita delibera, determinerà e approverà le rette mensili di frequenza e/o compartecipazioni per i servizi a domanda individuale, nonché le eventuali agevolazioni. Il pagamento della retta deve avvenire, direttamente al Concessionario in caso di gestione in concessione, entro i primi 5 giorni del mese secondo le modalità indicate al momento dell'iscrizione. I residenti pagheranno la quota mensile in base alla fascia reddituale di riferimento da applicarsi su parametrizzazione ISEE, mentre i non residenti pagheranno la tariffa massima prevista.

I non residenti, anche se svolgono attività lavorativa nel territorio del Comune di Monte Porzio Catone, pagheranno la tariffa massima prevista, indipendentemente dal reddito percepito ma i bambini verranno inseriti nella graduatoria dei residenti.

La retta è dovuta dal 1° giorno d'inserimento del bambino e deve essere corrisposta per intero se l'inserimento avviene entro il 15 del mese, mentre sarà ridotta del 50% qualora l'inserimento avviene dal 16 del mese.

Qualora si verifichi il caso di frequenza contemporanea di due figli, la retta relativa al secondo figlio è ridotta del 50%; nel caso del terzo figlio e oltre la retta, per questi ultimi, non è dovuta.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre ad accertamento le dichiarazioni, relative ai redditi anche

attraverso verifiche sugli elementi acquisibili dagli archivi gestionali relativi ai tributi locali, nonché invierà per conoscenza le domande, con le dichiarazioni allegate, al competente organo di controllo. Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dal diritto di usufruire del servizio, fatti salvi altri atti a tutela dell'Amministrazione.

La mancata contribuzione entro la fine del mese di luglio comporta l'automatica decadenza per l'anno successivo. La decadenza dovrà essere tempestivamente preannunciata (dieci giorni di preavviso) ai genitori del bambino utente.

L'iscrizione dei bambini, già iscritti e frequentanti, verrà confermata per l'anno successivo entro i termini stabiliti dal bando comunale. Alla conferma dovrà essere allegato il modello ISEE in corso di validità. Non potrà essere preso in considerazione il modello ISEE presentato al momento della prima iscrizione ove ne sia stata verificata la non validità.

In corso d'anno, tutti gli iscritti, ove ricorra una intervenuta e documentata variazione del reddito sulla base di acquisita certificazione ISEE, possono richiedere la revisione della propria retta.

La riscossione delle quote avviene tramite il soggetto attuatore del servizio, al quale dovranno essere rimesse le rette mensili secondo modalità che devono essere precisate annualmente dallo stesso soggetto attuatore.

In caso di malattia la quota mensile dovrà essere pagata per intero anche in caso di assenze del bambino, fatte salve le seguenti eccezioni:

- ricovero ospedaliero comprovato da certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera;
- convalescenza post-ricovero comprovata da certificato del medico Pediatra;
- infortunio comprovato da certificato di pronto soccorso o struttura ospedaliera;

La percentuale della decurtazione è così calcolata:

<b>Assenza</b>	<b>Percentuale di decurtazione</b>
Pari o superiore al 25%	25%
Tra 50% e 75%	50%
Superiore al 75%	100%

La richiesta di riduzione della retta deve essere presentata, con l'allegata documentazione medica, all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Monte Porzio Catone che provvederà a comunicare l'esito della richiesta al Coordinatore dell'Asilo Nido.

I genitori che intendessero dimettere il bambino nel corso dell'anno, sono tenuti a presentare domanda all'Ufficio Servizi alla Persona, entro la terza settimana del mese precedente il ritiro, pena la corresponsione per intero della retta. L'Ufficio provvederà, in accordo col Coordinatore del Nido, all'eventuale sostituzione.

#### **Art. 25 bis (Rinuncia al posto e decadenza)**

La famiglia che intende rinunciare all'iscrizione deve presentare comunicazione scritta al Comune entro l'ultimo giorno del mese, altrimenti è tenuta anche al pagamento della retta del mese successivo.

L'Ufficio preposto provvederà, in accordo col Coordinatore del Nido, all'eventuale sostituzione del bambino/a attingendo dalla graduatoria in essere. Qualora la graduatoria fosse esaurita, si provvederà alla pubblicazione di un nuovo bando.

Il bambino viene dimesso d'ufficio quando:

- a) si assenta per qualsiasi motivo per 30 giorni consecutivi (compresi sabato, domenica e giorni festivi) fatta eccezione per i ricoveri ospedalieri o gravi patologie che necessitino di prolungata convalescenza, da documentarsi;
- b) nell'arco di due mesi somma un numero complessivo di assenze ingiustificate superiori a 15 giorni;
- c) non sia stato effettuato e documentato il pagamento di due rette consecutive.

Le assenze dovute a motivi di famiglia dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con il Coordinatore dell'Asilo nido, precisandone la durata.

#### **Art. 26 - (Nido aziendale)**

1. I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.
2. Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda stessa, anche se provenienti da altri comuni. L'accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzati e secondo le regole di accesso stabilite dall'azienda.
3. L'eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall'azienda, con priorità per l'accesso dei bambini e delle bambine residenti o domiciliati nel comune o nel municipio di pertinenza.

### **CAPO III**

#### **POLI PER L'INFANZIA**

##### **Art. 27 (Poli per l'infanzia)**

1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali contigue, almeno un servizio educativo per l'infanzia ed una scuola dell'infanzia.
2. I poli per l'infanzia sono caratterizzati da:
  - a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l'ufficio del coordinatore pedagogico, l'aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio l'area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);
  - b) l'integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni.
3. La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso:

- a) l'esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;
- b) l'attribuzione ad un'unica figura delle funzioni di coordinamento pedagogico zero sei anni;
- c) la programmazione lungo l'anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;
- d) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.

4. Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e delle bambine e dei turni del personale.

#### **CAPO IV**

#### **EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO**

##### **Art. 28 - (Educazione sperimentale all'aperto)**

1. L'educazione sperimentale all'aperto, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 7/2020 e del capo IV – art. 18/20 del Regolamento attuativo, è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.

Ai fini del presente regolamento si intende per "educazione all'aperto": una vasta area di attività educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell'ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell'infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell'educazione sperimentale all'aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all'ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L'educazione sperimentale all'aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l'ambiente circostante.

2. L'educazione sperimentale all'aperto, così come disposto dal Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 di attuazione e integrazione della L.R. 7/2020, può essere esercitata secondo le seguenti forme:

- a) servizi di educazione all'aperto che possono essere esercitati nelle forme disciplinate dall'articolo 2 della L.R. 7/2020 e, pertanto, dedicate esclusivamente ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi di età;
- b) progetti di educazione all'aperto, anche senza l'utilizzo di spazi interni, rivolti, invece ai bambini tra i 3 mesi e i 6 anni e svolti autonomamente, o in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi o le scuole dell'infanzia.

##### **Art. 29 - (Requisiti di autorizzazione dei Servizi di educazione all'aperto)**

1. I servizi di educazione all'aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall'articolo 2, primo comma, della L.R. 7/2020 e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni:
  - a) il progetto educativo è caratterizzato da attività svolte prevalentemente all'aperto, ed, in particolare, prevede:
    - 1) un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all'attività all'aperto;
    - 2) l'utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali;
  - b) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti dalla L.R. 7/2020;
  - c) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 50 mq/bambino;
  - d) il personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, è specificatamente formato per l'educazione all'aperto;
  - e) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all'aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.
2. In caso di servizio di educazione all'aperto insediato all'interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comunque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il nullaosta del soggetto gestore delle aree naturali protette.

### **Art. 30 (Autorizzazione)**

1. I servizi di educazione sperimentale all'aperto sono soggetti, ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 a autorizzazione rilasciata dal Comune di Monte Porzio Catone dietro presentazione di una domanda di autorizzazione presentata dal gestore o legale rappresentante.
2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.
3. Possono presentare domanda di autorizzazione:
  - a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia che intendono ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;
  - b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) in collaborazione con servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia.

## **CAPO V - SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI**

### **Art. 31 (Spazio gioco)**

1. Lo spazio gioco, nel rispetto della normativa vigente, accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.
2. Lo spazio gioco garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'eventuale interruzione del servizio fra la mattina ed il pomeriggio.
3. Previa valutazione del Comune, lo spazio gioco può realizzarsi in edifici preesistenti all'interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati.
4. Le precise disposizioni circa il servizio di che trattasi sono contenute nel Capo VI art. 39 della legge regionale 7/2020 e nel capo IV art. 21 del Regolamento regionale di attuazione.

#### **Art. 32 (Nido domestico)**

1. Il nido domestico o tagesmutter, previsto dall'art. 40 della L.R. 7/2020, è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.
2. Il nido domestico:
  - a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
  - b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
  - c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;
  - d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
  - e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.
3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.
4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.
5. Il gruppo educativo (art.28 della L.R. 7/2020) di cui all'articolo 15 elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), del D.lgs. 65/2017,

con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche.

### **Art. 33 (Gestione del nido domestico)**

1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 della L.R. 7/2020 che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:

- a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
- b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;
- c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
- d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
- e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
- f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.

3. Nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del D.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il comune territorialmente competente, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico.

### **Art. 34 (Centro per bambine e bambini e famiglie)**

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del D.lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.

3. Il centro per bambine e bambini offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.

4. I requisiti strutturali e organizzativi e le modalità di apertura e funzionamento del centro per



bambine e bambini e famiglie sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto.

## **CAPO VI – AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 35 (Disposizioni generali)**

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dalla L.R. 7/2020 e dagli artt. 22 e 23 del Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 di attuazione e integrazione della legge regionale stessa, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il Comune rilascia un'autorizzazione al servizio educativo.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui al capo III e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi IV e VI della L.R. 7/2020 che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio educativo, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.

### **Art. 36 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 3.5.2022 e il regolamento per il funzionamento del Nido Famiglia e/o domiciliare approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 dell'1.10.2019. Gli stessi cessano di avere efficacia dalla data di approvazione del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e verrà applicato a partire dall'anno educativo 2024/2025
3. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale, verrà inviato alla direzione regionale competente in materia di servizi educativi entro trenta giorni dalla sua approvazione.